



COMUNICATO UNITARIO SMALTIMENTO FERIE ARRETRATE

In merito alla fruizione delle ferie arretrate sottolineiamo con forza come l'utilizzo delle stesse sia regolato dall'art. 33 del CCNL, che prevede:

*“Le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno. In ogni caso il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale. **Le eventuali ferie eccedenti** rispetto ai periodi di cui al comma precedente devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno e comunque, salvo termini diversi previsti in sede aziendale, **entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono maturate: qualora ciò non fosse possibile, trascorso tale termine dovrà essere corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie residue**”*

Riteniamo, inoltre, la comunicazione aziendale inviata particolarmente inopportuna sia in base a quanto previsto dal CCNL e dal CIA, sia perché il tema è già oggetto di confronto all'interno della trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.

Vi invitiamo pertanto a segnalarci eventuali forzature e **a verificare su DM TIME l'effettiva scadenza delle vostre ferie arretrate.**

Sedi, 13 febbraio 2024.

Le Rappresentanze Sindacali del Gruppo Unipol
First/CISL Fisac/CGIL FNA SNFIA Uilca/UII